CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 248 (Codice penale militare di guerra)

Azione penale contro comandanti in guerra o contro colpevoli di reati contro le leggi e gli usi della guerra

L'azione penale contro comandanti, per atti commessi nell'esercizio del comando durante lo stato di guerra, non puo' essere iniziata, dopo la cessazione dello stato di guerra, se non a richiesta del Ministro da cui il comandante dipendeva, o, se piu' sono i comandanti e appartengono a forze armate diverse, del Ministro da cui dipendeva l'imputato piu' elevato in grado, o, a parita' di grado, quello superiore in comando o piu' anziano.

La stessa disposizione si applica relativamente all'azione penale per i reati indicati nell'articolo 165. In tali casi, se l'imputato e' estraneo alle forze armate dello Stato, la richiesta e' fatta dal Ministro della giustizia.

Versione in vigore dal 21 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Partizione	Codice penale militare di guerra
Libro	Quarto — Della procedura penale militare di guerra
Titolo	Secondo — Disposizioni generali per la procedura penale militare di guerra
Capo	II — Dell'azione penale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-248-azione-penale-contro-comandanti-in-guerra-o-contro-colpevoli-di-reati

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it